



ACCORDO DI COLLABORAZIONE E RICERCA SULLA ZES UNICA

TRA

la **Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione ZES** (di seguito, anche “*Struttura*”), con sede in via della Ferratella in Laterano, 51, 00184 - Roma, nella persona del Coordinatore, avv. Giuseppe Romano,

E

la **Banca d'Italia**, con sede legale in Roma, via Nazionale, n. 91, Partita IVA 00950501007, rappresentata ai fini del presente atto, giusta delega del Direttorio, dal Dott. Andrea Brandolini, Capo del Dipartimento di Economia e Statistica,

di seguito denominate le “*Parti*” e singolarmente la “*Parte*”.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (nel prosieguo, anche “*decreto-legge Sud*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha istituito la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, ricomprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna (di seguito, ZES unica);
- l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 124 del 2023 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, la Struttura di missione ZES;
- il D.P.C.M. 20 novembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre 2023, n. 3066, ha definito l'organizzazione della Struttura di missione ZES nonché le competenze degli uffici;
- la Banca d'Italia svolge attività di ricerca e analisi in campo economico e statistico quale supporto fondamentale all'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- il Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia svolge analisi sull'intero sistema economico nazionale e conduce studi, ricerche e monitoraggio sulla valutazione dei rischi per la stabilità finanziaria, prestando particolare attenzione anche ai rischi legati al divario Nord-



Sud, allo scopo di quantificare il relativo impatto economico, su famiglie, imprese e sistema finanziario nel suo complesso;

CONSIDERATO CHE

- la Struttura di missione ZES, come previsto dall'art. 10, comma 3, lett. *c-bis*), del citato decreto-legge n. 124 del 2023, svolge compiti di monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento, come meglio definiti nella Parte IV, Cap. XI, punto 3, del Piano strategico della ZES unica, approvato con D.P.C.M. 31 ottobre 2024;
- la Struttura di missione ZES, come previsto nella Parte IV, Cap. XI, punto 3.1, del citato Piano strategico della ZES unica, è incaricata di selezionare la metodologia più opportuna per una efficace valutazione degli effetti della strategia, definita dal Piano medesimo, sul territorio;
- la Banca d'Italia - Dipartimento di Economia e Statistica, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, è interessata all'analisi del divario Nord-Sud, alla individuazione dei fattori che lo determinano e alle ricadute sulla *performance* dell'economia e ha interesse a proseguire e approfondire la propria attività di ricerca economica e statistica in tale settore;
- la collaborazione tra le due Parti risulta essere, in ragione di tutto quanto sopra, lo strumento maggiormente idoneo per la realizzazione delle rispettive finalità sopradescritte.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Richiamo delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione e si intendono integralmente richiamate e trascritte.

Articolo 2

(Oggetto dell'Accordo)

1. La Struttura di missione ZES e la Banca d'Italia - Dipartimento di Economia e Statistica, coerentemente con gli indirizzi e gli interessi istituzionali, concordano di avviare con il presente Accordo una collaborazione, a titolo gratuito, finalizzata alla realizzazione di uno o



più progetti di ricerca per il soddisfacimento delle rispettive esigenze conoscitive sopra richiamate.

2. L'Accordo di collaborazione di cui al comma 1 concerne, in particolare, la condivisione dei dati e delle metodologie e lo svolgimento di analisi e di valutazioni, ai fini dell'attività di monitoraggio e di valutazione dell'impatto economico della ZES unica.

Articolo 3

(Modalità di svolgimento delle attività)

1. Le Parti concordano che la Struttura di missione ZES si impegna ad acquisire i dati necessari per lo svolgimento delle analisi. Tali dati sono ottenuti dalla Struttura di missione ZES dagli enti gestori degli incentivi ricadenti in area ZES unica ovvero sono acquisiti dalla Struttura di missione ZES direttamente mediante l'estrazione dai sistemi di cui la Struttura stessa è titolare (Sportello unico digitale S.U.D. ZES, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 124 del 2023), riguardanti esclusivamente le società di capitali. I suddetti dati sono resi disponibili ai ricercatori individuati dalla Banca d'Italia mediante procedure che ne garantiscano la sicurezza, prevenendo o riducendo al minimo rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.
2. La Banca d'Italia provvede, previo accordo con la Struttura di missione ZES, allo svolgimento di analisi e di valutazioni di impatto, utilizzando, unitamente ai dati forniti dalla Struttura medesima, gli ulteriori dati a sua disposizione.

Articolo 4

(Utilizzo dei dati)

1. Le Parti sono tenute a utilizzare i dati esclusivamente per le attività oggetto del presente Accordo. Lo scambio e la condivisione dei dati di rispettivo interesse sono effettuati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di segreto d'ufficio e tutela della riservatezza. È fatto divieto alle Parti di diffondere, cedere, comunicare tali dati a terzi e farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo.
2. La proprietà del *dataset* di cui all'articolo 3, comma 1, è della Struttura di missione ZES. L'eventuale utilizzo dei dati da parte della Banca d'Italia per finalità di analisi che non sono



parte dell'Accordo deve essere preventivamente autorizzata da parte della Struttura di missione ZES. La Struttura di missione ZES garantisce che la condivisione di tali informazioni non viola la riservatezza di terzi, né eventuali diritti di proprietà intellettuale.

3. La Banca d'Italia e la Struttura di missione ZES, di comune accordo, possono procedere alla diffusione delle elaborazioni dei dati nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
4. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1 potranno essere condivise con soggetti esterni che collaborano temporaneamente con la Banca d'Italia e previa informativa alla Struttura di missione ZES (internship, tirocini formativi, ecc.).
5. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1 possono essere utilizzate esclusivamente in pubblicazioni istituzionali, in saggi a carattere scientifico o informativo e progetti di ricerca da parte di ricercatori della Banca d'Italia.
6. Nelle pubblicazioni della Banca d'Italia e della Struttura di missione ZES che utilizzino le elaborazioni oggetto della presente convenzione andrà specificata la formula "Elaborazione Banca d'Italia su dati della Struttura di missione ZES".

Articolo 5

(Efficacia, durata, modifiche e procedura di rinnovo)

1. Il presente Accordo si intende stipulato con validità a far data dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria.
2. L'Accordo ha una durata di 36 mesi a partire dalla data di validità e può essere soggetto a rinnovo mediante accordo scritto tra le Parti.
3. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata tramite posta elettronica certificata e si intenderà approvata con conferma scritta di ciascuna delle Parti tramite posta elettronica certificata (rispettivamente, strutturadimissionezes@pec.governo.it e sec@pec.bancaditalia.it).

Articolo 6

(Recesso)

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 giorni, dagli impegni assunti con il presente Accordo qualora sopravvenute esigenze rendano impossibile o inopportuna la sua



attuazione.

Articolo 7

(Referenti)

1. I referenti designati per le attività oggetto del presente Accordo sono:
per la Banca d'Italia, il dott. Antonio Accetturo;
per la Struttura di missione ZES, il dott. Lorenzo Armentano.
2. I referenti:
 - identificano le elaborazioni di cui all'articolo 4, comma 3 da svolgere e le modalità di realizzazione, nonché le modalità di eventuale diffusione e pubblicazione dei loro risultati;
 - verificano lo stato di attuazione del presente Accordo e affrontano le problematiche che dovessero insorgere;
 - curano la manutenzione e l'aggiornamento dei tracciati record delle singole trasmissioni di dati che dovessero risultare necessari per effetto di modifiche normative o per l'adeguamento delle piattaforme informatiche.

Articolo 8

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle attività derivanti dal presente atto, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'esecuzione del presente Accordo.
3. Le Parti si impegnano a trattare eventuali dati personali che dovessero essere utilizzati nel corso dello svolgimento delle attività nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003, garantendone la riservatezza e, mettendo in atto, per quanto di rispettiva competenza, adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato, anche avuto riguardo al *“Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici”* adottato dal Garante per la protezione dei dati personali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di missione ZES



Articolo 9

(Spese)

1. Il presente accordo non comporta prestazioni a contenuto patrimoniale tra le Parti.
2. Esso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata.
3. Il presente accordo sconta l'imposta di bollo sin dall'origine che verrà assolta in modo virtuale con spese a carico della Banca d'Italia.
4. Dall'attuazione del presente Accordo di collaborazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione ZES. Ai partecipanti alle attività di cui al presente Accordo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione ZES non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 18 novembre 2025

**Il Coordinatore della Struttura
di missione ZES**

Avv. Giuseppe Romano

Banca d'Italia

Dott. Andrea Brandolini